



COMUNE DI SALBERTRAND

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.1 C.A.P.10050

partita IVA-C.F. 00881010011

Tel 0122/854595 Fax 0122/854733

e-mail info@comune.salbertrand.to.it

pec salbertrand@pec.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** sessione **Straordinaria**, nelle persone dei Sigg.

POURPOUR ROBERTO P

TICLI MASSIMILIANO EZIO P

A

BERTOLOTTI GIORGIO P

POURPOUR MATTIA A

MARCHINO SIMONA P

PANERO MARIA CARLA P

BACCON CHRISTIAN A

CONTESTABILE CLORINDO GUIDO

SERRA ROBERTO GIULIO P

DOLCI ELMO P

VALLIERI ROBERTA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante DR.SSA
MARIETTA CARCIONE.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 23 del 12.12.2025 è stato approvato il "D.U.P.S. (Documento unico di programmazione semplificato) 2026/2028;
- con propria deliberazione n. 24 del 12.12.2025 è stato approvato il "Bilancio di Previsione triennio 2026/2028 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2026 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028";

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27.12.2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate:

- la deliberazione n. 397/2025/R del 05.08.2025 "Approvazione del Metodo
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 21-07-2026 Pag. n. 2 COMUNE DI SALBERTRAND

Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”;

- la determinazione n. 1/2025 del 07.11.2025 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico-finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/Rif del 03.08.2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 387/2023/R/Rif del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

Preso atto che a partire dal 2026, il termine ordinario per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI è spostato in modo strutturale dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno. Questa modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 677, mira a rendere più coerenti i tempi di predisposizione dei PEF;

Richiamata la propria deliberazione adottata in data odierna con la quale l’Ente ha preso atto dell’approvazione del P.E.F. da parte del CADOS per il periodo regolatorio 2026-2029;

Tenuto conto che il P.E.F. aggiornato espone un costo complessivo per l’anno 2026 di Euro 153.201,00 di cui parte fissa Euro 51.703,00 e parte variabile Euro 101.498,00;

Dato atto altresì che il Comune copre integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2026, i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, secondo il nuovo metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio MTR-3;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione delle Tariffe Tari 2026 sulla base di quanto al punto precedente;

Considerato che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei

componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;

- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Considerato che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24:
- a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
- La componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto per l'anno 2026 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani,

nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a “9.796,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall’Autorità con cadenza triennale “arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;

- Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta per l’anno 2026 erogato nel primo avviso di pagamento nell’anno 2027;
- L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante sistema di Interscambio IIS, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte);
- la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l’applicazione di un’apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), istituita e aggiornata dall’Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell’Autorità, “in modo che la stessa:
 - a) *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
 - b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale*
 - c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti*

Dato atto che gli avvisi di pagamento relativi al tributo per l’anno 2026 prevederanno l’invio del ruolo mediante unica spedizione. L’importo dell’anno in corso potrà essere pagato in un’unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata oppure in tre rate utilizzando il modello PAGOPA/F24 precompilato allegato, aventi le seguenti scadenze:

prima rata e unica soluzione: 15/09/2026

1. seconda rata: 15/10/2026

2. terza rata: 15/12/2026.

Dato atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3 pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamato il regolamento comunale in materia della Tassa rifiuti approvato con C.C. n. 13 del 29.04.2023 valido dal 01.01.2023;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Vista la Legge di stabilità 2026 del 30.12.2025 n. 199;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 08
- Astenuti n. 0
- Votanti n. 08
- Voti favorevoli n. 08
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare**, per l'anno 2026, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche determinate sulla base del costo del P.E.F. come indicato in premessa e risultanti in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che gli avvisi di pagamento relativi al tributo per l'anno 2026 prevederanno l'invio del ruolo mediante unica spedizione. L'importo dell'anno in corso potrà essere pagato in un'unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata oppure in tre rate utilizzando il modello PAGOPA/F24 precompilato allegato, aventi le seguenti scadenze:
 - a. prima rata e unica soluzione: 15/09/2026
 - b. seconda rata: 15/10/2026

c. terza rata: 15/12/2026.

4. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
5. **Di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5% del tributo.
6. **Di dare atto** che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in Euro/utenza e quantificate come segue:
 - 0,10 Euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 Euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - 6,00 Euro/utenza per la componente UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
7. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
8. **Di demandare** al responsabile del servizio finanziario l'invio del presente atto al C.A.DO.S. al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro trenta giorni dalla sua assunzione, come previsto all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
 - Presenti n. 08
 - Astenuti n. 0
 - Votanti n. 08
 - Voti favorevoli n. 08
 - Voti contrari n. 0

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROBERTO POURPOUR

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet comunale.